

Fatto e diritto

1) Nelle edizioni del 22 e del 23 settembre 1965 il quotidiano palermitano "L'Ora" e quelli romani "Paese Sera" e "L'Unità" pubblicavano con particolare risalto la notizia che lo scrittore Danilo Dolci aveva presentato verso le ore 10 antimeridiane del 22.9 alla Commissione Interparlamentare di inchiesta sulla mafia "un dossier" contenente una congrua documentazione "sui rapporti tra la mafia di Trapani e Palermo e l'onorevole Bernardo Mattarella, all'epoca ministro della Repubblica per il Commercio con l'estero, e sul contributo da essa dato alle sue elezioni alla Camera".

Informavano i quotidiani che la notizia era stata fornita due ore più tardi dallo stesso Dolci "nel corso di un incontro organizzato presso il Circolo della Stampa in Roma presente un folto numero di redattori e corrispondenti delle diverse testate italiane e straniere e operatori di cinegiornali" (cfr. L'Ora p. 1° col. II°) "fra cui quelli della radiotelevisione tedesca e della BBC" nonché alcuni qualificati esponenti dell'"Antimafia" (cfr. L'Unità pag. I° col. VII°; e Paese Sera p.12, col. I°).

3) "La documentazione, precisava in particolare "L'Ora" di Palermo, cioè il quotidiano che aveva accordato la più ampia ospitalità al resoconto del clamoroso episodio riportandolo con dovizia di particolari, si componeva (compone) di una cinquantina di cartelle dattiloscritte che contenevano una breve premessa il testo delle cinquanta testimonianze ed alcune considerazioni conclusive". Le testimonianze, poi, tutte firmate tranne una, anche se i nomi dei firmatari sarebbero stati comunicati con le

Dolci 4 copie

2)

dovute garanzie alla presidenza della Commissione in successivo momento, riguardavano "vari periodi della carriera del Ministro" ed erano state raccolte "sette nel Comune di Castellammare, (luogo di nascita del Mattarella), due ad Alcamo, due a Calatafimi, due a Salemi, una a Capo San Vito, quattro a Monreale, una a Corleone, una a Chiusa Sclafani, una a Camporeale, tre a Trappeto, una a Sciacca, una a Menfi, due a Cinisi, una a San Cipirello, una a San Giuseppe Iato, una a Balloina, quattro a Sercara, una ad Alia, tre a Valledolmo, due a Gangi, due a Caccamo, una a Palermo".

Informava inoltre il giornale che il Dolci, come da questi pubblicamente riferito, aveva condiviso col suo collaboratore Franco Alasia del centro Studi ed Iniziative di Partinico - pure presente alla Conferenza Stampa - nel raccogliere le dichiarazioni "la precisa preoccupazione di verificare se per le elezioni di Bernardo Mattarella il contributo mafioso era (è) stato marginale, occasionale o ignorato dallo stesso o, al contrario, di notevole misura sostanziale e da lui ben conosciuto".

"Questo - come sempre asserito dal Dolci nel corso della Conferenza Stampa - senza intendere in alcun modo presentare un "profilo completo del Ministro e distinguendo con scrupolo i "pettegolezzi maliziosi e le voci incontrollate dai fatti certi, "verificabili", badando di fermare l'attenzione "su quei fatti" "pubblici visivi che erano (sono) già di pubblica conoscenza nel "la zona".

Riportava ancora il quotidiano, che il Dolci, motivando la sua iniziativa, aveva dichiarato di aver ricevuto il 13 novembre 1963 "un autorevole invito" da parte della Commissione parla-

mentare d'inchiesta sulla mafia e fornire precisa documentazione su fatti e avvenimenti che riguardavano la zona di attività del centro Studi e iniziative", ^{e che in seguito a ciò, non seguì la ne} "di precisare uno dei fenomeni "che più gravemente, negativamente aveva inciso. (incideva) ed "incideva (incide) sul suo sviluppo: i rapporti cioè tra la mafia ed il politico governativo più autorevole della "zona stes-
"sa".

"Che la mafia sia stata determinante nella elezione di Bernardino Mattarella e nel sostenerlo - aveva poi soggiunto testualmente il Dolci, dopo aver dato lettura ai presenti di una larga "selezione delle dichiarazioni consegnate alla "Antimafia" e "prima di distribuirne ai giornalisti il testo integrale" è già assolutamente fuori discussione. Chi vuole, chi deve non ha che da raccogliere altre possibili precisazioni ed in maggior copia. La storia potrà portare ulteriori precisazioni ma non modificare la sostanza di quanto risulta "dalla documentazione raccolta."
"Queste testimonianze dirette, assunte indipendentemente l'una "dall'altra, si confermano vicendevolmente, confermando autorevoli accuse o gravi indizi precedentemente emersi".

"Per quanto riguarda il tempo, dichiaro che nell'immediato "dopoguerra il procedere di Mattarella coi mafiosi è avvenuto "allo scoperto senza alcuna preoccupazione sostanziale o formale. "Man mano che negli anni successivi alla coscienza locale e nazionale è andata chiarendosi la cultura - prassi mafiosa come "immorale - man mano che hanno iniziato a delinearsi e articolarsi "le alternative democratiche, risulta evidente che Mattarella "ha cercato di aggiornarsi, di intuire le nuove situazioni con-

"portandosi con relativa prudenza: ma solo dove e quando l'ha
"sentito necessario".

Riferiva ancora il giornale che il Dolci a conclusione della Conferenza Stampa aveva formalmente sollecitato:

"1°) Le immediate dimissioni dell'onorevole Bernardo Mattarella da Ministro ("E' inammissibile che simile personaggio rappresenti ancora gli italiani nel loro Commercio col mondo") 2°) che la Commissione parlamentare antimafia approfondisse "sollecitamente con l'autorità e gli strumenti che le erano (sono) propri lo studio dei rapporti e delle responsabilità di Bernardo Mattarella" 3°) che la stampa in genere e tutti i corrispondenti siciliani in particolare, in occasione delle prossime elezioni, documentassero "puntualmente e pubblicamente da ogni Comune siciliano, con quali mafiosi si presentavano (presentano) e si facevano (fanno sostenere) certi candidati che solitamente si appoggiavano (appoggiano) alla organizzazione mafiosa".

2) 1/10/1965
Pubblica infine il giornale "quasi integralmente le testimonianze consegnate dal Dolci ai giornalisti". Analogamente gli altri due quotidiani, anche se il resoconto della Conferenza Stampa veniva ^{da questi} riportato in forma più sintetica, ~~dagli stessi~~.

In data sette ottobre 1965 l'onorevole Bernardo Mattarella sporgeva formale querela per diffamazione aggravata nei confronti del Dolci e dell'Alasia, deducendo l'integrale infondatezza del "documento", "ennesima manifestazione di bassa speculazione politica" contro la sua persona ad opera di ben individuata ed opposta ~~ca~~ fazione politica. Pur querelandosi per tutto "il contenuto genericamente diffamatorio del dossier" in particolare

contestava e respingeva il Mattarella i seguenti fatti determinati attribuitigli espressamente nel documento:

- "1°) l'esistenza di legami permanenti fra i mafiosi di Castellammare ed esso querelante tenuti da tal Liborio Manna; 2°) di "essere lo strumento utile dei suoi grandi elettori mafiosi; di "essersi incontrato per la riconciliazione con Nino Barone nel "ristorante Spanò di Palermo auspici e presenti i mafiosi Diego Plaia, Gaspare Magaddino, Vincenzo Borruso, Giuseppe Manna, "Vincenzo Rimi e di essersi recato abitualmente prima e dopo i "comizi in Castellammare a mangiare assieme con alcuni di loro "all'ex ristorante Catalano; 3°) di aver svolto azione da cui "era conseguito che la P.S. aveva (ha) chiuso gli occhi fino ad "un anno e mezzo prima con i suoi amici mafiosi di Castellammare "tanto che il maresciallo dei CC. ed il Commissario di P.S. dicevano che quella gente non si poteva toccare;
- "4°) di avere facilitato a vantaggio degli autori dell'asserita "estorsione ai danni del titolare del Servizio di soccorriere "di Alcamo il conseguimento del profitto di lire dieci milioni, "riuscendo in tal modo a rimuovere il divieto mafioso all'espletamento del servizio pubblico;
- "5°) di aver versato un milione alla Sezione D.C. di Trappeto "da "distribuire per avere voti;
- "6°) di aver aiutato tal Vincenzo Catanzaro di Ficuzza, qualificato come grosso capomafia ed imputato di omicidio, ad uscire "quasi subito dalla galera;
- "7°) di avere fatto rilasciare alcuni componenti della famiglia "Badami, qualificati quali mafiosi di Villafrati, che erano stati "arrestati dai Carabinieri;

"8°) di aver fatto "uscire" dal Carcere alcune settimane prima "delle elezioni del 1963 tal Totò Pinecchio, qualificato come ca "pomafia di Balcina, ottenendo l'effetto di far aumentare i suoi "voti".

Sporgevano pure querela per diffamazione contro il Dolci ed, alcuni, anche nei confronti dell'Alasia, dei responsabili dei tre quotidiani e degli autori dei resoconti in essi pubblicati, Menna Giuseppe, in proprio e per il defunto padre Menna Liborio, Lo Coco Vincenzo, Giambrone Carmelo, Ganci Antonino, Anca Martinez Guido, Messina Vito, Russo Michele e l'onorevole Volpe Calogero, all'epoca sottosegretario di Stato per la Sanità per esser stati indicati nelle dichiarazioni raccolte nel dossier come esponenti mafiosi o comunque legati alla mafia ed ai suoi rappresentanti,

In particolare, il Volpe sporgeva il 7.X.1965 separate querele contro il Dolci con espresso e distinto riferimento a quanto riportato sui quotidiani "Paese Sera" e "L'Unità" in ordine alle testimonianze numero 20, 22 - 23 e 42 del dossier ed alla narrazione dei "fatti" successivi alla "rottura" fra gli onorevoli Mattarella e Bufone, sottolineando il grave pregiudizio arrecato alla sua reputazione dalla propalazione delle "testimonianze" di cui assumeva l'integrale infondatezza, "consegnate in copia a giornalisti italiani e stranieri per esser divulgate col mezzo della stampa e della televisione".

Le numerose querele, presentate direttamente alcune al Procuratore della Repubblica in Roma o a questi rimesse da altra Autorità a norma dell'art. 47 C.P.P. essendo state consumate in Roma, mercè la divulgazione del "dossier" da parte dei due

quotidiani romani "Paese Sera" e "L'Unità", il maggior numero delle asserite diffamazioni, venivano raccolte e riunite nei processi numeri 5247, 5248, 5278/65 e 500/66.-

Rimanevano identificati, in esito alle indagini opportunamente espletate, in Cingoli Giorgio, Ghiara Massimo e Farinella Mario rispettivamente i direttori responsabili dei giornali "Paese Sera" "L'Unità" e "L'Ora" ed in Pallotta Gino l'autore del resoconto della Conferenza Stampa pubblicato sul quotidiano palermitano. Restavano invece ignoti gli autori dei resoconti riportati sugli altri quotidiani, per essere gli scritti frutti di elaborazione redazionale.

Venivano pertanto il Dolci, l'Alasia ed i predetti giornalisti tratti in separati giudizi col rito direttissimo avanti Tribunale di Roma competente a giudicare per materia e territorio, per rispondere tutti della imputazione di diffamazione pluriaggravata in danno dei querelanti, perchè commessa col mezzo della Stampa e mediante attribuzione di specifici fatti diffamatori. In particolare il Dolci e l'Alasia erano chiamati a rispondere, nei quattro distinti procedimenti, in concorso fra di loro e di volta in volta dei direttori dei singoli quotidiani, del Pallotta e dei resocontisti rimasti ignoti, del delitto di diffamazione come sopra precisato per aver consegnato ai suddetti giornalisti "per la divulgazione" copia della documentazione predisposta per la Commissione parlamentare antimafia, concernente il Mattarella e gli altri querelanti.

Al dibattimento che si celebrava nella contumacia del Cingoli, del Pallotta e del Farinella, non comparsi senza giustif

cato motivo benchè citati, si costituivano parte civile i querelanti Mattarella, Giambrone, Anca Martinez, Volpe, Ganci, Menna Giuseppe per sè e per il defunto padre Menna Liborio, Lo Coco e Messina Vito.

All'udienza dell'otto febbraio 1966, il Tribunale ordinava la riunione dei quattro processi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva (cfr. vol. verb. ud. f. 138) e dava atto dell'avvenuta remissione della querela a suo tempo sporta dal Lo Coco Vincenzo (cfr. vol. cit. ff. 120 e 138 retro), contro il Dolci e l'Alasia.

Assunto l'interrogatorio dei predetti imputati e del coimputato Chiara Massimo, alla udienza del 15.3.1966 (cfr. vol. cit. ff. 151 e segg.) si provvedeva alla esclusione delle numerose ~~persone offese~~ ^{persone offese} ~~che confermano tutte le querele a suo tempo~~ ^{che confermano tutte le querele a suo tempo} sporte, deducendo la infondatezza delle attribuzioni diffamatorie contenute nel "dossier".

Alla udienza del 19 aprile 1966 veniva contestata agli imputati Dolci e Alasia l'aggravante di cui all'art. 61 n.10 C.P. in relazione ai capi d'imputazione concernenti il Mattarella, il Volpe ed il Menna Giuseppe "per aver commesso il fatto contro costoro nell'atto o a causa dell'adempimento del loro Ufficio" rispettivamente di Ministro per il Commercio con l'Estero, di Sottosegretario di Stato per la Sanità e di Sindaco di Castellammare del Golfo (cfr. vol. cit. f. 243 r.). Alla udienza del 17.V.1966, il Tribunale per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva disponeva la riunione ^{del} processo in corso di svolgimento ^{del processo} ~~di~~ quello n. 2691/66 relativo alle querele sporte

contro gli stessi imputati e sempre con riferimento alla divulgazione delle dichiarazioni raccolte nel "dossier" consegnato alla Stampa durante la Conferenza Stampa del 22 settembre 1965, da Gelaci Luigi, Guagenti Francesco, Venza Pietro e Messina Vincenzo, tutti costituitisi poi parte civile, nonchè alle querele proposte in data 17 e 20 gennaio 1966 dagli onorevoli Volpe e Mattarella contro Danilo Dolci per aver costui in Partinico il 10.1.1966, "lanciato e divulgato un volantino a stampa contenente affermazioni ed apprezzamenti lesivi della loro reputazione "a causa dell'adempimento delle funzioni" rispettivamente esercitate in seno al Governo nazionale nelle sopracennate pubbliche qualità (cfr. vol. cit. f. 260 retro).

Si contenevano tra l'altro nel manifestino a stampa, le seguenti espressioni, in forza delle quali i due parlamentari avevano ritenuto di potersi senza difficoltà identificare con gli uomini di Governo di estrazione mafiosa menzionati seppure inominatamente nel testo;

"Politici Governativi - non certo tutti, non certo ^o migliori sebbene avvertiti si comportano come insensibile gomma affidando responsabilità di Ministro e di Sottosegretario ad uomini della Mafia, mantenendoli in carica anche quando sia iniziato contro di essi un grave processo della Commissione Antimafia; la mafia occorre ormai dirlo con tutta chiarezza prospera attiva non solo nel Parlamento ma anche nel Governo italiano" ...-

Interrogato in merito al contenuto del volantino, il Dolci escludeva di aver voluto far riferimento al Mattarella ed al Volpe, anche se non ignorava l'esistenza di un'inchiesta da

parte della Commissione parlamentare a carico del primo, ma di aver voluto pubblicamente esprimere il suo pensiero in generale "sul fenomeno della mafia e sugli uomini ad essa legati". (Cfr. vol. cit. f.255).

In esecuzione della ordinanza del 19.4.1966 (cfr. vol. cit. f. 245) venivano rimesse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia copia autentica del "dossier" consegnato dal Dolci nel settembre 1965 e di tutte le dichiarazioni ad esso allegate nonchè copia dei telegrammi inviati dalla Commissione al Dolci in data 6 novembre 1963 e 7 ottobre 1965 relativamente ai rapporti intercorsi fra la Commissione e l'imputato e da quest'ultimo ricordati nella Conferenza Stampa e nel corso del suo interrogatorio.

Alla udienza del 21.6.1966, il Tribunale riteneva la inapplicabilità dell'amnistia concessa col D.P.R. 4.6.1966 n. 332, richiesta dalla difesa del Dolci e dell'Alasia, non ricorrendo nella specie le condizioni di legge (cfr. vol. cit. f.301 retro). In attuazione della ordinanza del 24.5.1966 (cfr. vol. cit. f. 274) il Tribunale procedeva alla assunzione dei numerosi testi ammessi perchè ritenuti influenti al fine del decidere, mentre con ordinanza del 9 dicembre 1966 (cfr. vol. cit. f. 413) respingeva le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla difesa degli imputati, ritenendo fra l'altro le stesse ingiustificate, attesa la natura, il contenuto delle imputazioni e l'epoca dei fatti in esse menzionati ed intempestive rispetto alle fasi della istruttoria dibattimentale ormai giunto alla sua conclusione, in considerazione della larga facoltà a suo tempo concessa.

sa alle parti di indicare gli opportuni mezzi di prova.

In data 14 gennaio 1967 il Dolci e l'Alasia ritenendo frustrata dalla predetta ordinanza la possibilità che il Tribunale potesse accertare ed approfondire la verità, in relazione non solo ai fatti attribuiti al Mattarella e al Volpe ma soprattutto in ordine al più ampio problema del "sistema clientelare mafioso" che rappresentava il naturale ordito sul quale i fatti oggetto del processo trovavansi inseriti, dichiaravano di non voler più partecipare al proseguimento del processo" e di aver invitato i loro difensori "ad astenersi da ogni ulteriore opera di difesa". (Cfr. vol. cit. ff. 447 e 448).-

Il 24 gennaio 1967 il Presidente del Tribunale provvedeva a nominare per i predetti imputati due difensori di ufficio in persona di quelli prescelti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma ^{lea} per i componenti del Consiglio dell'Ordine stesso (cfr. vol. cit. f.454).

Esaurita l'istruttoria dibattimentale con la escussione degli ultimi testi ammessi dal Tribunale con ordinanza dell'otto marzo 1967 (cfr. vol.cit. f.473), alle udienze del 30 maggio, 20 e 21 giugno 1967 i rappresentanti della parte civile, il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano come da separato verbale in atti.

= = =

2) Per la migliore comprensione e per la più razionale esposizione dei motivi e delle argomentazioni posti a fondamento della decisione adottata dal Tribunale nei confronti degli imputati, dei quali solo il Dolci e l'Alasia vanno riconosciuti

colpevoli delle diffamazioni contestate, si ravvisa l'opportunità di soffermare l'attenzione, preliminarmente e sotto un profilo squisitamente formale, sul "dossier" il cui contenuto con riferimento ai singoli e numerosi capi d'imputazione ha rappresentato l'oggetto della pubblica divulgazione e quindi delle lamentate diffamazioni.

Preceduto da una breve nota illustrativa indirizzata alla Commissione Parlamentare di inchiesta contro la mafia, nella quale il Dolci rifacendosi "all'autorevole invito" rivoltogli dalla Commissione di studiare e documentare il fenomeno dei rapporti fra la mafia ed il "politico governativo più autorevole della zona" rappresentava la preoccupazione che lo aveva guidato nella raccolta del materiale, di fermare cioè l'attenzione solo su fatti "più facilmente controllabili", il "dossier" si compone di due parti, delle quali la prima è formata dal testo definitivo delle cinquanta dichiarazioni, prive delle relative sottoscrizioni pur se corredate della indicazione del numero dei dichiaranti o di coloro che furono presenti, in qualità di testi alle deposizioni, mentre la seconda consta ^{dei testi} degli originali delle dichiarazioni, il cui testo appare scritto a mano, abbondantemente interpolato e ^{ovulto} ~~tratto~~ e nella maggior parte dei casi pure sottoscritto anche se il più delle volte in maniera poco leggibile.

Fra le due parti trovansi inserite a mo' di conclusione e commento alcune considerazioni del Dolci in ordine alle elezioni dell'On. Mattarella ed in particolare alle modalità di procacciamento dei voti da parte di costui e quindi all'asserito

apporto della mafia. Apporto peraltro riconosciuto di non costante entità, perchè proporzionato alla "vivacità" del senso critico delle popolazioni ed al grado di "pulizia" delle "organizzazioni politiche" instaurate nei Comuni della zona fatta oggetto di studio. Si contengono pure in queste note, di cui rappresentano anzi l'istanza conclusiva, i perentori inviti formulati dal Dolci per sollecitare le dimissioni del Mattarella e l'attività della Commissione Antimafia e della stampa siciliana per l'approfondimento e la soluzione del problema.

Segue, a mo' di postilla finale, il riconoscimento della opera svolta dall'Alasia, definito dal Dolci suo "collaboratore rigoroso, acuto ed instancabile".

In allegato alla prima parte del dossier vi sono poi inserite le tabelle riassuntive dei voti di preferenza riportati dall'onor. Mattarella nelle elezioni politiche del 26 giugno 1946, 18 aprile 1948, 7 giugno 1953, 25 maggio 1958 e 28 aprile 1963 nel Collegio elettorale di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Ciò posto, rileva preliminarmente il Tribunale che le considerazioni, gli apprezzamenti e gli inviti contenuti nella premessa e nella nota conclusiva del dossier si ritrovano riprodotti quasi per l'intero e comunque con assoluta fedeltà nei resoconti della Conferenza Stampa pubblicati sui tre quotidiani incriminati, come del pari, con assoluto rispetto del testo originale, risulta riportato gran numero delle dichiarazioni raccolte nel dossier.

Da tali constatazioni è in grado il Tribunale di affermare

che ad eccezione dei titoli e dei sommari, che formeranno oggetto in prosieguo di attenta e separata valutazione, a nient'altro si riducono i tre articoli incriminati che al resoconto più o meno dettagliato della conferenza stampa del Dolci e dell'Alasia ed alla riproduzione più o meno estesa del dossier che in quella occasione dai predetti fu reso di pubblica ragione e consegnato per la pubblicazione sui giornali.

Altro rilievo d'ordine preliminare concerne la diversa posizione attribuita al Mattarella rispetto agli altri querelanti nel dossier, il cui oggetto attiene precipuamente alla posizione politica del primo e quindi agli asseriti suoi rapporti con la mafia rappresentata da esponenti di diverso calibro fra i quali sono stati annoverati i predetti ad eccezione dell'onor. Volpe, ~~invece~~ ^{invece} indicato seppur di sfuggita, come altro politico di estrazione mafiosa o quanto meno portato e sostenuto dalla mafia.

Posizione quindi di indiscutibile contorno quella riservata agli altri querelanti anche se, per la intrinseca gravità degli addebiti a ciascuno attribuiti, poco agevole si presenta l'indagine volta a graduare le singole diffamazioni sotto il profilo della loro maggiore o minore idoneità offensiva e quindi dell'intensità del pregiudizio arrecato.

Peraltro va rilevato per quel che concerne l'on. Volpe che gli accenni, i riferimenti alla sua persona ed alle sue asserite relazioni con la mafia hanno subito una notevole accentuazione nel volantino a stampa diffuso dal Dolci in Partinico il 10 gennaio 1966, donde una particolare evidenziazione

del parlamentare ed uno spiccato accostamento della sua posizione a quella del Mattarella e quindi ^{una} migliore utilizzazione del "personaggio", inizialmente trascurato da parte del Dolci.

"Tengo a precisare, dichiarava infatti l'imputato nel suo "interrogatorio (cfr. vol.verb.ud. f.158), che il riferimento "all'on. Volpe nel dossier presentato alla Commissione nel set^{te}" "tembre 1965 fu solo fugace e indiretto perchè allora non mi "interessava il parlamentare poichè egli proveniva da provincia "diversa", ragione quest'ultima che non impedì invece al Dolci dopo la proposizione delle querele e l'inizio del dibattimento, di accumulare i due parlamentari in un'unica e successiva pubblicazione volta a ribadire la precedente, clamorosa e gravissima denuncia.

Al riguardo, si pone il problema della possibilità della individuazione del Mattarella e del Volpe negli uomini politici ^{ra}ziosi con incarichi governativi di cui è fatta espressa menzione nel manifestino, attese le già riportate dichiarazioni dello imputato e soprattutto l'omessa specifica indicazione nello stampato dei nomi dei due parlamentari.

Orbene se è vero che, ai fini dell'esistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa, la persona cui è diretta l'offesa deve esser determinata, non è necessario di certo che lo sia nominativamente, essendo sufficiente che venga indicata in modo tale da poter essere individuata con certezza, eppertanto attraverso una serie di riferimenti, di allusioni, di notazioni, di circostanze di ogni natura che consentano al pubblico dei lettori di riconoscere senza esitazioni nel diffamato un determinato individuo.

Nella specie, nonostante le esplicite dichiarazioni dello imputato, non ritiene il Tribunale che possa sussistere alcun dubbio in merito, essendo oltremodo agevole identificare negli onorevoli Volpe e Mattarella i "politici della mafia" mantenuti nei loro incarichi ministeriali dalla scarsa sensibilità dei politici governativi.

Va anzitutto rilevato che il lancio e la divulgazione del manifesto ad opera del Dolci avvenne dopo appena tre mesi e mezzo dalla pubblicazione del resoconto della Conferenza Stampa nel corso della quale i due uomini politici siciliani furono ad ditati senza reticenza alcuna all'opinione pubblica nazionale ed internazionale come creature della mafia, e quindi quando non poteva ovviamente essersi sedato l'interesse intorno alla clamorosa vicenda che aveva avuto largo eco su tutta la stampa, specie su quella siciliana.

Il particolare rilievo accordato alla cronaca della conferenza stampa dal quotidiano palermitano "L'Ora" già ^{più sopra} sottolineato, ~~nel presente sentenza~~, dà l'esatta misura, la precisa dimensione della reale portata della notizia rispetto all'opinione pubblica, presso la quale peraltro la cronaca del procedimento penale a carico del Dolci e degli altri attuali imputati, iniziati per la divulgazione del "dossier" e seguito dalle querele presentate dal Mattarella e dal Volpe, non poteva ovviamente che mantener vivi il ricordo e l'interesse nel pubblico per le gravissime rivelazioni concernenti i due parlamentari. Parlamentari, si noti, di primaria grandezza, specie il Mattarella definito dallo stesso Dolci nel preambolo del dossier "il politico

governativo più autorevole della zona" studiata, cioè della Sicilia Occidentale nel cui territorio, per l'appunto, l'imputato si premurò di diffondere i manifesti. Ma la circostanza che consente di disperdere, se ancora ve ne fossero, qualsiasi possibile dubbio è rappresentata, a parere del Collegio, dallo specifico riferimento agli incarichi di governo ^{assunti} assegnati e mantenute a favore dei politici mafiosi, cioè incarichi di Ministro e di Sottosegretario di Stato - esattamente corrispondenti a quelli ricoperti in quell'epoca dall'on. Mattarella e dall'on. Volpe - unici politici siciliani facenti parte del governo nazionale (cfr. vol.v.u. f.259) rispettivamente Ministro per il Commercio con l'Estero il primo e Sottosegretario per la Sanità il secondo.

Nè va sottaciuto il riferimento al "grave processo della Commissione Antimafia" a carico dei politici mafiosi "mantenuti ciononostante in carica", ove si ricordi - secondo quanto dichiarato dal Dolci (cfr. v.u. f. 255) che effettivamente una inchiesta sarebbe stata aperta dalla Commissione Parlamentare nei confronti del Mattarella, della quale peraltro l'imputato, per sua stessa ammissione, non ne ignorava l'esistenza (cfr. f.255 cit.).

Può quindi, ad avviso del Collegio, ritenersi il volantino a stampa diffuso dal Dolci in Partinico strumentalmente ricollegato al "dossier" del quale ribadisce - seppur in sintesi - il contenuto, perpetuandone l'ispirazione, eppertanto specificamente rivolto contro gli onorevoli Mattarella e Volpe, cioè contro gli uomini politici - specie il primo - in funzione e contro i quali l'azione del Dolci era stata per l'appunto condotta.

Nessun credito va pertanto accordato alle dichiarazioni

[Handwritten signature]

rese in udienza dall'imputato che possono - a ragione - esser riguardate alla stregua di un mero ma inconsistente tentativo di giustificazione.

3) Nel corso della discussione finale, quale ulteriore argomento difensivo è stata anche prospettata l'inesattezza o meglio la infondatezza della formulazione dei capi d'accusa concernenti il dossier, assumendosi che gli imputati Dolci ed Alasia non di diffamazione commessa col mezzo della stampa avrebbero dovuto esser chiamati a rispondere ma, semmai, del delitto di diffamazione comune, avendo eventualmente i giudicabili all'atto della presentazione ed illustrazione in pubblico del "dossier" già realizzato in tutti i suoi elementi costitutivi il suddetto delitto di diffamazione semplice. Sicchè la pubblicazione sui quotidiani del resoconto della conferenza stampa e di stralci, più o meno ampi, del dossier non poteva che esser riferita esclusivamente ai giornalisti e ricondotta nell'ambito della loro attività professionale.

Ritiene il Tribunale che la suddetta eccezione non merita accoglimento, fondandosi sull'erronea interpretazione e valutazione dei fatti, delle circostanze e delle risultanze processuali, donde il loro insanabile travisamento.

Appare infatti del tutto arbitrario separare ai fini della formulazione dell'accusa a carico del Dolci e dell'Alasia il "fatto" conferenza stampa, dal "fatto" pubblicazione - a poche ore di distanza - sui quotidiani incriminati, del resoconto delle dichiarazioni del Dolci e del dossier in quella stessa occasione presentato, letto e consegnato in copia ai giornalisti presenti

(cfr.: L'Ora e Paese Sera incriminati), ove si consideri, per espressa ammissione degli imputati (conf. vol.verb.ud. ff. 152 r. e 159 r.) che la Conferenza Stampa, similmente a tutte le riunioni del genere, fu voluta e realizzata dai predetti al confessato ed esclusivo proposito di assicurare al documento già presentato all'Antimafia quella illimitata divulgazione nel tempo, nello spazio e riguardo alle persone - sì da realizzare una fonte permanente di conoscenza - che è propria della stampa in genere e di quella quotidiana in particolare.

"Circa la Conferenza Stampa tenuta a Roma il 22 settembre 1965 tengo a precisare - dichiarava testualmente il Dolci nel corso del suo interrogatorio - che a ciò fui indotto sia perchè la pubblica opinione si interessasse del problema e su di esso vi fosse pubblico dibattito e poi per ragioni di prudenza per tutelare anche la mia integrità fisica e quella dei miei collaboratori dato che la mafia agisce nell'ombra. Quindi rendendo pubblica la mia attività era più difficile che io potessi subire danni" (cfr. f. 152 r. cit.).

Orbene la conferenza stampa e la successiva pubblicazione sui giornali si pongono come due momenti solo temporalmente distinti ma entrambi voluti dagli imputati e fra di loro strumentalmente coordinati per conseguimento del medesimo scopo rappresentato essenzialmente dall'esigenza di sollecitare - come già sottolineato - l'opinione pubblica, comunicandole, tramite la stampa e quindi per suo mezzo, le accuse formulate a carico del Mattarella e delle altre persone pure qualificate o ritenute nel dossier come mafiose. Non risultano pertanto i giornalisti

presenti alla riunione come i veri destinatari della comunicazione diffamatoria, ma quali compartecipi del Dolci e dell'Alasia nella divulgazione a mezzo stampa delle notizie, donde esattamente l'attribuzione della qualità di concorrenti nel reato a carico dei giornalisti colpiti dalle querele. Invero nei loro confronti non può dirsi realizzata la "comunicazione con più persone" voluta dall'art. 595 C.P., non potendosi ovviamente comprendere fra costoro, ai fini della configurazione del reato di diffamazione, gli eventuali correi del soggetto attivo, quali in realtà furono i rappresentanti della stampa che, in attuazione dei propositi del Dolci e dell'Alasia riprodussero sui rispettivi giornali le dichiarazioni ed il dossier ricevuto in copia con la piena consapevolezza del loro contenuto e quindi della loro idoneità diffamatoria. Al riguardo, appare appena il caso di ricordare che per la sussistenza del concorso criminoso non è necessario il previo concerto tra i partecipanti, essendo sufficiente la sola cosciente partecipazione attuosa che nella specie si è, come già detto, realizzata, attraverso la immediata, consapevole collaborazione dei giornalisti.

Dal che consegue, fra l'altro, l'impossibilità di ravvisare nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 48 C.P. cui è stato fatto riferimento nel corso della discussione - che contempla al di fuori degli schemi del concorso di persone nel reato, "un caso particolare di esclusione" della punibilità con sostituzione della responsabilità" (cfr. Cass. 24.2.1955 C/ Spaziani). Il caso cioè del c.d. "autore mediato, di chi si serve per commettere un reato di un altro soggetto come strumento (autore im-